

**Comitato Provinciale di Valutazione
del sistema educativo della Provincia autonoma di Trento**

**Linee guida
*Autovalutazione delle istituzioni scolastiche e formative***

Il sistema di valutazione provinciale nella novellata legge 5/2006

I seguenti passaggi della Legge n. 5/2006, modificata dalla Legge n. 10/2016, trattano lo specifico dei processi di valutazione e presentano per la prima volta **un sistema organico e integrato** fra la valutazione delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei Dirigenti scolastici e la valorizzazione della professionalità dei Docenti, da affrontare e sviluppare a partire dall'a.s. 2017/18.

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5	Art. 50 legge 10 <i>Disposizioni transitorie</i>
<p>Art. 27 <i>Autovalutazione delle istituzioni scolastiche e formative</i></p> <p>1. Le istituzioni scolastiche e formative valutano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto d'istituto, con particolare riferimento a quelli inerenti alle attività educative e formative, anche avvalendosi degli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo. I risultati dei processi di valutazione sono posti a confronto con le rilevazioni del comitato provinciale di valutazione e sono inviati al comitato stesso e al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. I risultati sono altresì tenuti in considerazione al fine della predisposizione del progetto d'istituto.</p> <p>2. Per procedere all'analisi e alla verifica interne finalizzate al miglioramento della qualità nell'erogazione del servizio e al monitoraggio dell'attuazione di pratiche inclusive efficaci rivolte ai soggetti con bisogni educativi speciali, come previsti dall'articolo 74, le istituzioni possono costituire un nucleo interno di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo oppure definire modalità e procedure interne, nel rispetto delle linee guida approvate dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.</p> <p>3. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo interno di valutazione, la cui composizione e individuazione sono determinate, secondo criteri di competenza, dallo statuto, tra un minimo di tre e fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di docenti, genitori, non docenti e studenti del secondo ciclo. I docenti sono individuati dal collegio dei docenti (18).</p>	<p>Comma 3. In sede di prima applicazione dell'articolo 27, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 9, il consiglio dell'istituzione delibera in ordine al mantenimento o alla soppressione del nucleo interno di valutazione costituito alla data di entrata in vigore delle modifiche.</p>
<p>Art. 43 bis <i>Procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative</i></p> <p>1. Ai fini dell'articolo 41 bis, comma 2, lettera c), il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative si realizza in modo da valorizzare l'autonomia scolastica, mediante:</p> <p>a) l'autovalutazione delle istituzioni scolastiche: il dirigente dell'istituzione, supportato con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, predispone un documento di autovalutazione dell'istituzione scolastica denominato rapporto di autovalutazione, secondo un quadro di riferimento e di indicatori stabiliti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo; il rapporto di autovalutazione ha cadenza triennale ed è aggiornato annualmente;</p> <p>b) la valutazione esterna: il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo stabilisce annualmente il piano di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, indicando anche il numero delle scuole da sottoporre a valutazione;</p> <p>c) le azioni di miglioramento: il dirigente dell'istituzione elabora il piano di miglioramento per il raggiungimento dei risultati in modo coerente con il rapporto di autovalutazione e con il progetto d'istituto;</p> <p>d) la rendicontazione sociale: il dirigente dell'istituzione, supportato con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, pubblica e diffonde i risultati raggiunti attraverso indicatori e dati comparabili, in un'ottica di promozione dell'accesso e della trasparenza dei dati (37).</p>	<p>4. In prima attuazione dell'articolo 43 bis della legge provinciale sulla scuola 2006, come introdotto dall'articolo 26, il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative è effettuato a partire dall'anno scolastico 2017-2018.</p>
<p>Art. 87 <i>Valutazione dell'attività degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali</i></p> <p>1. Il sistema educativo provinciale adotta il metodo della valutazione dell'attività degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, al fine di fornire elementi conoscitivi della qualità del servizio educativo provinciale e consentire l'adozione di interventi per il miglioramento dell'offerta. La valutazione dell'attività degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali concorre alla</p>	<p>8. L'articolo 87 bis, come introdotto dall'articolo 36, e l'articolo 89 della</p>

<p>qualità del funzionamento dell'istituzione scolastica e formativa, anche nel contesto del sistema educativo provinciale.</p> <p>2. I contratti collettivi disciplinano le forme e le modalità della valutazione dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nonché assistente educatore, riconoscendo le distinte professionalità e valorizzando modelli di autovalutazione dialogata e di arbitraggio esterno a ciascuna istituzione.</p> <p>3. Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali si applica l'articolo 103.</p> <p>3 bis. In via sperimentale, nella prospettiva dello sviluppo professionale, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, individua modelli di valutazione dell'attività del personale docente, da attivare su base volontaria, che tengano conto del processo di crescita professionale, compresa quella relativa allo svolgimento dell'attività di tutoraggio, dei crediti formativi acquisiti, dell'autovalutazione del docente e dell'apprezzamento dell'operato da parte degli studenti. Nella definizione dei modelli di valutazione sono considerati anche gli esiti della valutazione realizzata ai sensi dell'articolo 87 bis (71).</p> <p>Art. 87 bis Valorizzazione del merito del personale docente</p> <p>1. Per promuovere la valorizzazione del merito del personale docente a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è istituito un apposito fondo nel bilancio provinciale. Le risorse del fondo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche e formative provinciali secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, in particolare tenendo conto della dimensione in termini di studenti e docenti delle istituzioni stesse.</p> <p>2. Per i fini del comma 1 si effettua una valutazione dell'attività del personale docente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali diversa da quelle previste dall'articolo 87, che avviene sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) la qualità dell'insegnamento, anche attraverso il contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica e formativa, all'innovazione didattica e metodologica, alla collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche;</p> <p>b) il positivo assolvimento di responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico, nonché nella formazione continua del personale;</p> <p>c) le attività di sviluppo professionale, con riferimento anche ai crediti formativi acquisiti.</p> <p>3. Il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo elabora linee-guida per l'applicazione dei criteri previsti dal comma 2 e per il monitoraggio delle modalità di distribuzione delle risorse tra il personale docente. Il comitato può integrare le linee-guida prevedendo che la valutazione avvenga anche sulla base dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli studenti, ove sia definita una specifica metodologia a livello nazionale.</p> <p>4. Il dirigente dell'istituzione, in applicazione dei criteri previsti dal comma 2, assegna annualmente al personale docente, sulla base di motivata valutazione, una quota delle risorse attribuite all'istituzione ai sensi del comma 1. Il dirigente trasmette al consiglio dell'istituzione una relazione sulla definitiva ripartizione delle risorse.</p> <p>5. Il consiglio dell'istituzione si esprime in ordine alla coerenza dell'assegnazione delle risorse da parte del dirigente dell'istituzione con i criteri stabiliti ai sensi del comma 2.</p> <p>La relazione del consiglio dell'istituzione è strumentale al monitoraggio previsto dal comma 3 e, a tal fine, è trasmessa al comitato provinciale di valutazione del sistema educativo (72).</p>	<p>legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 37, comma 1, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.</p>
<p>Art. 103 Valutazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali</p> <p>1. Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative alla programmazione provinciale in materia scolastica e al progetto d'istituto, secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e in base ai criteri indicati dal comma 6, la Provincia si avvale del comitato di valutazione del sistema educativo provinciale.</p> <p>2. Ai fini del comma 1 la Provincia integra il comitato con due esperti dotati di particolare conoscenza ed esperienza nelle tecniche organizzative o valutative della gestione delle istituzioni scolastiche e formative.</p> <p>3. La valutazione dei dirigenti è effettuata ogni tre anni, anche sulla base di una relazione predisposta annualmente dai dirigenti, con riferimento ai risultati raggiunti e utilizzando anche i dati del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali, nonché l'attribuzione degli emolumenti accessori, sono connesse alle risultanze della valutazione, secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 e dal contratto collettivo provinciale di lavoro.</p> <p>4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è stabilita la procedura di valutazione dei dirigenti, garantendo omogeneità con la valutazione disciplinata dall'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997.</p> <p>5. Sulla base del rapporto di autovalutazione previsto dall'articolo 43 bis, comma 1, lettera a), tenendo conto della programmazione provinciale in materia scolastica e del progetto d'istituto, il dirigente dell'istituzione propone gli obiettivi per il triennio successivo al comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, che procede alla conferma o alla modifica sentito il dirigente.</p> <p>6. L'attività del dirigente dell'istituzione è valutata sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) direzione unitaria della scuola, competenze gestionali e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati anche scolastici;</p> <p>b) raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 5;</p> <p>c) valorizzazione della professionalità del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli</p>	<p>9. L'articolo 103 della legge provinciale sulla scuola 2006, come sostituito dall'articolo 46, si applica per le valutazioni a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.</p>

ambiti collegiali; d) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale; e) cura e sviluppo continuo della propria professionalità (93).	
---	--

Il sistema di valutazione nella Provincia Autonoma di Trento (PAT) viene complessivamente ridefinito ed integrato con nuove azioni - come la valutazione delle scuole e dei Docenti – tenendo conto delle sperimentazioni – svolte sino al 2016 - utili e rilevanti per la stessa definizione della normativa e per la realizzazione a regime. Inoltre, la stessa valutazione della Dirigenza scolastica viene rinnovata nei suoi criteri e collocata in modo organico all'interno del sistema integrato e unitario di valutazione delle scuole e delle professionalità. In sostanza, la Provincia con la LP n. 10/2016, e con attenzione alle esperienze pregresse, presenta per la prima volta un sistema di valutazione che coinvolge tutte le componenti fondamentali che concorrono a determinare, come indica la stessa legge, il miglioramento della qualità del servizio.

Allo stesso tempo, al Comitato Provinciale di Valutazione (CPV) vengono assegnate nuove competenze. Infatti, il Comitato passa da compiti legati esclusivamente alla lettura e alla analisi dei processi in atto a compiti di indirizzo, organizzazione e realizzazione degli stessi processi di valutazione. Di fatto, con il cambiamento dei compiti del CPV, si stabilisce, anche qui per la prima volta, un principio fondamentale: la necessità di un organismo terzo e competente che garantisca l'equità e la correttezza nei processi di valutazione delle organizzazioni scolastiche e delle professionalità. Tale organismo supporta la Giunta e il Dipartimento nella definizione degli indirizzi e degli strumenti da utilizzare per la realizzazione delle attività di valutazione e, in determinate circostanze, assume i compiti valutativi previsti dalla Legge provinciale.

La valutazione delle istituzioni scolastiche e formative

Come enunciato nell'art. 43 bis, il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative si sviluppa in quattro fasi complementari:

- a) l'autovalutazione;
- b) la valutazione esterna;
- c) le azioni di miglioramento;
- d) la rendicontazione sociale.

a) Il processo autovalutativo e il Rapporto di autovalutazione

Le Linee guida intendono accompagnare e supportare le Istituzioni scolastiche e formative nel percorso di autovalutazione finalizzata al miglioramento.

A partire dall'anno scolastico 2017/18 le istituzioni scolastiche e formative sono chiamate a realizzare il processo di autovalutazione e ad elaborare il **Rapporto di autovalutazione (RAV)** con modalità e strumenti comuni di riferimento a livello provinciale e, soprattutto, con la consapevolezza di lavorare alla definizione di un passaggio che determinerà complessivamente lo sviluppo del sistema di valutazione. In effetti, la valutazione delle scuole e delle professionalità in larga parte si riferirà alle analisi ed agli obiettivi di miglioramento interni al Rapporto. Da qui la necessità di avere un quadro di riferimento complessivo e, in particolare, di definire le modalità per elaborare un buon rapporto di autovalutazione.

Il processo di autovalutazione parte dalle singole istituzioni, pertanto alle Linee guida spetta definire il quadro di riferimento, con procedure e strumenti comuni, per rendere le scuole il più possibile autonome, consapevoli e responsabili nelle proprie analisi e nelle scelte.

Si definiscono a seguire tre aspetti significativi per il lavoro da affrontare:

1. il quadro di riferimento in cui si colloca il processo di autovalutazione

2. **i passaggi** fondamentali per intraprendere un buon processo di autovalutazione
3. **lo strumento** di riferimento comune per realizzare il rapporto di autovalutazione (RAV).

Le presenti Linee guida fanno riferimento al sopracitato articolo 9, comma 2, legge provinciale, 20 giugno 2016, n. 10: *“Per procedere all’analisi e alla verifica interne finalizzate al **miglioramento della qualità nell’erogazione del servizio** (...) le istituzioni possono costituire un nucleo interno di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del servizio educativo oppure definire **modalità e procedure interne, nel rispetto delle Linee-guida approvate dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo**”* e agli artt. 43 e 43 bis.

1. Il quadro di riferimento

- 1.1 I processi di valutazione oggi sono connotati da **principi di comparazione e di semplificazione**, attraverso l’uso di dati che vengono gestiti a livello centrale per facilitare la possibilità di selezione e di lettura delle informazioni da parte delle scuole. È necessario disporre a livello centrale di **un sistema di indicatori che evidenzia i punti di forza e di debolezza della scuola trentina** per orientare le decisioni e la politica scolastica e, in parallelo, è necessario fornire alle scuole una serie di dati comparati a livello provinciale, nazionale e internazionale per confrontarsi e migliorare il proprio servizio. Un buon uso dei dati, con indicatori omogenei di riferimento, permette al sistema di avere una visione comune e organica fra le istituzioni scolastiche e formative e il Dipartimento, ovvero fra l’erogazione dei servizi e la programmazione dei servizi, stabilendo che il punto di partenza sono le istituzioni scolastiche, con la loro capacità di analisi e di determinazione interna al processo di autovalutazione.
- 1.2 Per questo, un processo di valutazione che intende essere comparativo, con dati ed indicatori di riferimento, comporta la necessità di **procedure e strumenti comuni** che permettano, alle organizzazioni ed alle professionalità, di confrontarsi e migliorarsi in un dialogo continuo fra autovalutazione, miglioramento e rendicontazione, e fra singolarità dei contesti e sistema generale di riferimento. Il RAV introduce un **processo comune di autovalutazione con un format di riferimento** attraverso cui leggere la propria situazione e potersi confrontare a livello locale e nazionale. Un approccio all’autovalutazione che, per essere efficace, ha necessità di **un sistema di supporto e accompagnamento**. La rinnovata collaborazione fra CPV e IPRASE, fra il sistema di valutazione e il sistema di formazione, configura un sistema dinamico di supporto e accompagnamento all’autonomia delle scuole.
- 1.3 Alla base vi sta **un’idea di autonomia**. Il RAV è, in definitiva, il complessivo sistema di valutazione, parte dalla singola scuola e dalla sua capacità di autoanalisi e di scelta - con attenzione ai vincoli del contesto e alle opportunità insite nelle risorse professionali - per arrivare a pianificare i processi di miglioramento. Il servizio scolastico-formativo è finalizzato al miglioramento dei risultati degli studenti e pertanto qualunque processo, per quanto innovativo, deve alla fine misurarsi con il miglioramento delle competenze degli studenti. Il sistema introduce due leve per il miglioramento: autovalutazione e rendicontazione. L’**autovalutazione** delle scuole permette un’assunzione di responsabilità con attenzione alle risorse disponibili, mentre la **rendicontazione** permette una visione d’insieme con attenzione al sociale.
Inoltre, la richiesta ai Dirigenti scolastici di farsi promotori in prima persona del processo di autovalutazione e di assumersi la responsabilità della definizione del RAV nasce dalla consapevolezza dell’importanza del loro ruolo per promuovere qualunque percorso di analisi e di miglioramento.

- 1.4 I **Dirigenti scolastici e le comunità scolastiche** devono avere la consapevolezza che con il RAV danno l'avvio al sistema di valutazione delle scuole e delle professionalità. Il punto di riferimento da cui partire è la singola istituzione scolastica autonoma, con le risorse a disposizione nel contesto di riferimento, tenendo conto che ogni sistema di valutazione e miglioramento necessita di andare oltre il singolo caso per delineare un quadro di riferimento comune. La scelta di partire dall'autovalutazione sollecita ogni scuola ad interrogarsi sulla qualità del servizio, anche in comparazione con le altre istituzioni operanti nel medesimo territorio. Per questo è **necessario essere selettivi nell'individuare i possibili interventi di miglioramento**, concentrandosi sulle priorità e precisando, anche quantitativamente, gli obiettivi. Il processo di autovalutazione deve mirare a individuare concrete piste di miglioramento, sfruttando le informazioni qualificate di cui ogni scuola dispone e deve inoltre immaginarsi quale parte di un processo di riflessione continua. Sia in quanto processo di riflessione che in quanto momento di redazione di un rapporto, l'autovalutazione non deve essere eccessivamente codificata, altrimenti si incorre nel rischio di trasformarla in un processo amministrativo a cui bisogna adempiere, ma di cui non si vedono chiaramente finalità e opportunità.
- 1.5 Sebbene non esista un modello astratto di "buona scuola", è tuttavia ineludibile, in un processo di autovalutazione e valutazione, fare riferimento ad **indicatori comuni che sottendono un'idea di scuola**, che da un lato indichino con chiarezza la direzione di marcia da seguire, dall'altro contribuiscano a rendere trasparenti e comparabili i processi di valutazione. Un processo di autovalutazione totalmente svincolato da *standard* correrebbe il rischio dell'autoreferenzialità; pertanto la definizione di alcune dimensioni e aree di indagine su cui concentrare la riflessione permette alle scuole di avere a disposizione dati e indicatori che consentano una comparazione della singola istituzione scolastica col resto del sistema per individuare il proprio valore aggiunto. L'autovalutazione - in quanto rapporto e, ancor più, in quanto processo continuo - non può essere sostituita dalla semplice costruzione di indicatori predefiniti. Essa serve infatti a **strutturare una riflessione e una rappresentazione dell'istituto da parte della comunità scolastica** che lo compone, attraverso un'analisi critica del suo funzionamento sostenuta da evidenze emergenti dai dati disponibili. Poiché la realtà delle scuole è oggettivamente complessa, la loro qualità va pensata come un costrutto multidimensionale che non può essere semplificato in una misura unica per i processi messi in atto e per gli esiti formativi conseguiti.

2. I passaggi operativi

2.1 La gestione del processo di autovalutazione interno alla scuola

La gestione del processo è affidata al Dirigente che definisce le modalità più opportune ed efficaci affinché il processo di autovalutazione sia in ogni caso il più possibile partecipato e condiviso all'interno della comunità scolastica e sociale. Da qui le forme di partecipazione e collaborazione devono essere promosse e coordinate dal Dirigente scolastico che si deve assumere le responsabilità delle scelte finalizzate al miglioramento.

2.2 La composizione del NIV o del gruppo di lavoro sul RAV

Per l'analisi e la verifica finalizzate al miglioramento della qualità nell'erogazione del servizio le istituzioni possono costituire un nucleo interno di valutazione. La composizione del NIV può essere differenziata a seconda delle situazioni e della modalità di analisi che si intende adottare.

E' comunque fondamentale favorire in ogni scuola lo sviluppo progressivo di professionalità esperte nei processi di autovalutazione che supportino il lavoro del Dirigente e che possano fare da riferimento per la comunità professionale e sociale, così come è significativo favorire la presenza e la rappresentatività - nel nucleo o nel gruppo di lavoro - di tutte le componenti che dovranno a

seguire promuovere i processi di miglioramento in modo da condividere le scelte e il successivo lavoro da svolgere.

2.3 Le caratteristiche del processo autovalutativo

Assunto che il processo di autovalutazione si innesta all'interno della comunità professionale e che è finalizzato al miglioramento, attraverso il contributo di tutte le parti interessate, è opportuno che esso sia:

- **contestualizzato**, ovvero faccia riferimento alle risorse, alle potenzialità e nello stesso tempo ai vincoli derivanti dall'unicità del contesto scolastico e dell'ambiente di appartenenza;
- **plurale**, ovvero fondato su una molteplicità di evidenze, quantitative e qualitative, in grado di restituire le diverse prospettive di analisi di funzionamento della scuola e i punti di vista dei diversi attori;
- **partecipato**, ovvero attento al coinvolgimento delle diverse componenti scolastiche, nella chiarezza dei ruoli e delle responsabilità;
- **proattivo**, ovvero orientato allo sviluppo di un piano di miglioramento, fattibile e realizzabile, il quale rappresenterà il banco di prova dell'efficacia stessa del processo autovalutativo.

2.4 Lo strumento di riferimento per il processo di autovalutazione

Lo strumento primario di riferimento che sintetizza in un format comune i diversi processi di autovalutazione promossi dalle scuole è il Rapporto di autovalutazione (RAV).

La Provincia Autonoma di Trento definisce gli obiettivi generali di politica scolastica dai quali conseguono alcuni principi ispiratori della qualità dell'offerta formativa, del processo di autovalutazione e del RAV:

- a) **l'equità**, per offrire a tutti gli studenti le medesime possibilità di raggiungere livelli adeguati di competenza, indipendentemente dall'ambiente di provenienza e da altri eventuali fattori di svantaggio;
- b) **l'inclusione**, con l'impegno a favorire la piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti gli studenti, valorizzando le diversità e gli stili cognitivi, coltivando anche le eccellenze;
- c) **la diversificazione** dell'azione didattica anche mediante la flessibilità organizzativa, in riferimento sia alla specificità del contesto sia alle peculiarità e alle esigenze dei singoli studenti;
- d) **l'orientamento**, finalizzato alla prevenzione degli insuccessi e della dispersione;
- e) **l'internazionalizzazione**, intesa come la consapevolezza che il futuro sempre più richiederà di varcare i confini nazionali e sarà quindi necessario essere pronti al dialogo e al confronto, in particolare nell'ambito europeo;
- f) **il rapporto con il mondo del lavoro**, in quanto rientra nelle responsabilità formative della scuola favorire il futuro degli studenti offrendo elevate competenze e possibilità di successo nel mondo lavorativo.

2.5 La struttura del RAV

Il RAV è strutturato in dimensioni e ogni dimensione è declinata in aree tematiche. Le quattro dimensioni sono: **contesto, risorse, processi, esiti**.

- il **contesto** in cui la scuola opera esercita una influenza significativa che può essere di tipo positivo o, talvolta, condizionante o ostacolante le attività della scuola e i risultati degli allievi. Il contesto è costituito prevalentemente da variabili date, o comunque poco malleabili, ed è perciò oggetto soltanto di una descrizione sintetica in modo da avere consapevolezza della situazione e dei macro-fenomeni territoriali;
- gli **input** riguardano le risorse, compresi gli studenti, di cui le scuole dispongono per organizzare le attività educative e didattiche. In linea generale anche questi fattori sono considerati variabili prevalentemente assegnate e quindi non facilmente modificabili da parte della scuola; si tratta di condizioni di partenza rilevanti di cui la scuola deve tenere conto nel proprio operare. Anche la dimensione dell'input non è oggetto di valutazione e l'analisi è finalizzata a individuare e

rappresentare le peculiarità, le opportunità e i vincoli;

- i **processi** sono le azioni di tipo educativo-didattico e organizzativo-gestionale che la scuola delibera, progetta e realizza per far raggiungere agli studenti gli esiti prefissati e costituiscono la dimensione di cui la scuola è pienamente responsabile; essi vanno dunque analizzati e attentamente valutati per individuare gli aspetti positivi e quelli meno soddisfacenti in relazione a determinati criteri di efficacia e di qualità;

- gli **esiti** si riferiscono ai diversi risultati ottenuti dagli studenti, nell'immediato e a medio termine, e sono considerati variabili dipendenti dai fattori di contesto, di input e, in particolare, di processo.

Gli esiti, ossia l'apprendimento e il successo scolastico e formativo degli studenti, costituiscono la missione prioritaria e ineludibile per ogni scuola e pertanto è all'interno di questa dimensione che vanno individuati gli obiettivi di miglioramento, in particolare attraverso l'utilizzo di dati che permettono una comparazione con standard provinciali, nazionali e, per quanto possibile, internazionali.

2.6 L'interpretazione dell'insieme dei dati disponibili

Il RAV, con la sua strutturazione in dimensioni e aree, è lo strumento dove portare a sintesi le riflessioni basate sui diversi dati a disposizione. In relazione ad una serie di aree di riferimento, si chiede al Dirigente scolastico di esprimere dei giudizi, individuando gli elementi di forza e di debolezza della propria specifica situazione. Allo scopo di garantire il necessario rigore al processo interpretativo, è opportuno argomentare i giudizi, in positivo o in negativo, precisando a quali evidenze (indicatori e informazioni) ci si riferisce e quale lettura ne scaturisce. Per ciascuna area valutativa del RAV va espresso un giudizio sintetico tradotto in un livello numerico. Tale giudizio non scaturisce in modo meccanico dalla lettura di un set predefinito di indicatori, ma dalle informazioni a disposizione. Le ragioni per cui un certo giudizio viene dato, stante il quadro fornito dai dati disponibili e tenendo conto della diversa qualità degli stessi, dovrebbero però essere chiaramente esplicitate nella motivazione.

2.7 Il ruolo della dirigenza

Il Dirigente è il responsabile del RAV, lungo l'intero procedimento. Il ruolo del Dirigente consiste nel promuovere e coordinare le diverse azioni. In termini più specifici si possono richiamare cinque funzioni tipiche della dirigenza che hanno un impatto determinante sul processo e sul Rapporto di autovalutazione:

1. il monitoraggio e la valutazione dei processi attivati al fine di regolarli, orientarli e definirli al meglio.
2. la definizione degli obiettivi di miglioramento all'interno dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica;
3. la gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse professionali;
4. la conduzione unitaria, promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto sociale di riferimento;
5. la gestione delle risorse strumentali e finanziarie per sostenere e promuovere il miglioramento;

2.8 I criteri di riferimento per la redazione del RAV

A livello generale si possono indicare alcuni criteri generali che definiscono un buon rapporto di autovalutazione:

- a) **la completezza**: il rapporto deve essere compilato e completo in tutte le parti;
- b) **la coerenza**: deve esserci coerenza fra autovalutazione e dati, ad esempio non è possibile una autovalutazione di eccellenza nelle prove standardizzate (6 o 7) con dati Invalsi sotto la media provinciale o delle scuole con ESCS simile;
- c) **la chiarezza**: gli obiettivi devono essere ben definiti e rilevabili, in particolare i traguardi devono essere quantificabili e misurabili;

- d) **la pertinenza**: gli obiettivi di risultato devono riguardare gli esiti e non i processi;
- e) **la rilevanza**: gli obiettivi, con particolare attenzione agli obiettivi di sistema della PAT, devono essere rilevanti, sfidanti e significativi per i prossimi tre anni e non marginali o di fatto già raggiungibili con le azioni in atto a livello di sistema.

2.9 La parte conclusiva del RAV

Il RAV si conclude con l'individuazione degli obiettivi per il miglioramento del servizio scolastico. Gli obiettivi sono riferiti agli esiti che l'organizzazione si prefigge di raggiungere a lungo termine (tre anni) attraverso le azioni di miglioramento. Gli obiettivi devono essere rilevanti, pertinenti, specifici e misurabili quantitativamente in termini concreti e tali di determinare un significativo miglioramento. Gli obiettivi con cui si conclude il RAV sono il punto di partenza per il piano di miglioramento e per la valutazione della stessa dirigenza scolastica, evidenziando in tal modo uno stretto legame fra l'azione professionale del Dirigente e il miglioramento del servizio scolastico.

2.10 Casi particolari

- a) **Assenza del NIV** - Essendo la costituzione del NIV (Nucleo interno di valutazione) facoltativa da parte delle Istituzioni scolastiche (art. 9, comma 2, LP 10/2016), nel caso in cui il Consiglio dell'istituzione stabilisse di non costituire il Nucleo o di annullare quello esistente (art.50, LP 10/2016), l'art. 43bis della LP 5/2006, in merito al "*Procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative*", prevede che: "*il dirigente dell'istituzione, supportato con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, predispose un documento di autovalutazione dell'istituzione scolastica denominato Rapporto di autovalutazione*". L'art. 27 prevede altresì che l'autovalutazione segua modalità e procedure interne definite dall'istituzione nel rispetto delle Linee guida del CPV.
Dunque la predisposizione del RAV è responsabilità del Dirigente scolastico che definisce le modalità più opportune ed efficaci affinché il processo di autovalutazione sia in ogni caso partecipato e condiviso all'interno della comunità scolastica.
- b) **Incarichi di reggenza del Dirigente** – Nel caso di assegnazione di incarichi di reggenza, il processo di autovalutazione e la redazione del RAV vengono inizialmente svolti nel rispetto delle modalità previste dal precedente Dirigente scolastico, in quanto la reggenza assume le scelte precedenti; in caso di reggenze pluriennali il Dirigente scolastico incaricato, ovviamente, preordinerà le situazioni più opportune ed efficaci per un buon processo di autovalutazione.
- c) **Dimensionamento dell'istituzione scolastica** - Le istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento o accorpamento apportano le modifiche al RAV già predisposto dall'Istituto sede principale, mentre in situazioni in cui anche la sede principale è stata ridefinita devono redigere un nuovo RAV.
- d) Altre situazioni, che si evidenzieranno nel corso del triennio, saranno oggetto di note specifiche.

3. Il Rapporto di autovalutazione

Il Rapporto di autovalutazione 2017, su di un format comune, è frutto del pluriennale progetto di ricerca fra le istituzioni scolastiche e l'IPRASE. Il Rapporto di autovalutazione allegato, rivisto dal CPV anche in base ai suggerimenti delle istituzioni scolastiche, è il primo documento di riferimento per tutto il sistema di valutazione previsto dalla legislazione vigente. In tal senso, si richiama l'attenzione alle ricadute dell'autovalutazione sulla valutazione dei Dirigenti scolastici. Infatti le integrazioni alla legge provinciale 5, all'art. 103 comma 5, prevedono: "*Sulla base del rapporto di autovalutazione ... il dirigente dell'istituzione propone gli obiettivi per il triennio successivo al comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, che procede alla conferma o alla modifica sentito il dirigente*".

L'autovalutazione è da intendersi come un processo continuativo (art. 27), mentre la redazione del Rapporto di autovalutazione è periodica. Il **RAV 2017 diviene a cadenza triennale** (art 43 bis, comma 1 lettera a: “*il rapporto di autovalutazione ha cadenza triennale ed è aggiornato annualmente*”), ma è **aggiornabile ed integrabile annualmente** in relazione ai nuovi dati a disposizione ed ai cambiamenti di particolare impatto sull'organizzazione scolastica.

Infatti, in casi particolari è prevista la possibilità di una revisione degli obiettivi e delle aree di intervento, anche in seguito alla lettura dei RAV da parte del CPV (per la validazione degli obiettivi) oppure in esito alle visite esterne.

Le credenziali per l'accesso alla piattaforma del RAV sono assegnate al Dirigente scolastico.

3.1 L'impianto del Rapporto di autovalutazione (RAV)

Il RAV è il documento in cui si rappresenta e si sintetizza un ampio e articolato processo di riflessione e analisi. Il Rapporto si articola in **quattro dimensioni**: contesto, risorse, processi, esiti (sulla base del modello CIPP).

Ciascuna dimensione è declinata in aree tematiche che sono la base di riferimento per una riflessione strutturata. L'articolazione del Rapporto in dimensioni e aree è finalizzata a offrire una visione della realtà della scuola su alcuni aspetti essenziali.

Dimensione		Aree tematiche			
1. CONTESTO		Descrizione del contesto provinciale			
2. INPUT		2.1 Complessità organizzativa	2.2 Caratteristiche allievi - complessità educativa/didattica -	2.3 Risorse professionali	2.4 Dotazioni strutturali e infrastrutturali
3. PROCESSI	3A. PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE	3.1 Piani di studio, progettazione e valutazione	3.2 Ambiente di apprendimento	3.3 Inclusione e differenziazione didattica	3.4 Continuità e orientamento
	3B. PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE	3.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola	3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	
4. ESITI		4.1 Risultati scolastici	4.2 Competenze	4.3 Risultati prove nazionali	4.3 Esiti a distanza

Per ciascuna di queste aree tematiche il modello presenta:

- alcuni **indicatori e dati**;
- uno spazio per l'inserimento di **ulteriori indicatori facoltativi a cura della scuola**, in modo che si possano meglio rappresentare le specifiche situazioni;
- uno spazio nell'area Input per individuare **opportunità e vincoli** (e uno spazio, facoltativo, nell'area Contesto);
- alcune domande per favorire e sollecitare la riflessione autovalutativa (a uso facoltativo);
- una rubrica per individuare un **giudizio autovalutativo sintetico complessivo** nelle aree Esiti e Processi, con una scala di possibili situazioni che va da 1 a 7;
- uno spazio per esprimere la **motivazione del giudizio**.

3.2 Gli indicatori e i dati

Gli indicatori, ad eccezione di quelli eventualmente inseriti dalla scuola, sono forniti direttamente dal sistema che, nella **piattaforma unitaria**, organizza i dati provenienti da varie fonti informative quali:

- il Cruscotto;
- il Data Warehouse provinciale, banca dati del Dipartimento della Conoscenza che contiene dati relativi agli allievi, ai docenti e alle organizzazioni scolastiche, alla quale comunque ogni scuola potrà accedere;
- i dati Invalsi sulle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;
- i dati derivanti dalle informazioni inserite nel questionario-scuola, compilato da tutte le istituzioni scolastiche per raccogliere le informazioni assenti dal Data Warehouse provinciale e che non si trovano in altre banche dati;
- i dati dei questionari di percezione per docenti, genitori e studenti, che raccolgono e analizzano le relazioni, il clima, le aspettative, la qualità del servizio percepita. Il Dipartimento predispose i questionari provinciali e attiva la piattaforma di somministrazione e compilazione per l'anno scolastico 2017/18.

3.3 Il giudizio autovalutativo

Per le **dimensioni dei processi e degli esiti** è richiesto di formulare **un giudizio autovalutativo** per ciascuna area, utilizzando le apposite rubriche di valutazione.

Le rubriche sono strutturate in modo da permettere la valutazione analitica degli aspetti che concorrono alla definizione della valutazione complessiva di area. Per ogni aspetto è richiamato l'indicatore di riferimento.

Le domande guida indirizzano alcuni aspetti della riflessione; le domande non sono quindi esaustive rispetto alla ricchezza della scuola e delle specificità di ogni situazione. Il ricorso alle domande guida è facoltativo e non è richiesta una risposta diretta.

Ogni rubrica riporta una scala articolata in 7 livelli. I livelli 1 (situazione molto critica), 3 (situazione con qualche criticità), 5 (situazione positiva) e 7 (situazione eccellente) sono corredati da una descrizione analitica. I livelli intermedi 2, 4 e 6 - senza descrizioni - attengono ai casi con aspetti in parte corrispondenti a un livello e in parte al livello successivo.

Al termine di ogni area la scuola illustra le riflessioni e le motivazioni che portano alla scelta di collocarsi in un determinato livello, eventualmente anche utilizzando ulteriori informazioni valide e attendibili di cui dispone.

b) Il ciclo triennale della valutazione

La valutazione delle scuole concorre, a fianco degli altri interventi provinciali, a promuovere la qualità del sistema di istruzione e formazione provinciale. Il procedimento di valutazione, come stabilito nell'art. 43 bis, si realizza in modo da valorizzare l'autonomia scolastica in tutte le sue forme. La valutazione si delinea in un ciclo triennale che si compone di quattro fasi complementari, di cui tre sequenziali: a) l'autovalutazione, b) il miglioramento e c) la rendicontazione sociale; tra esse si inserisce la valutazione esterna d). Tali fasi sono a loro volta interconnesse con la valutazione delle professionalità (previste rispettivamente dagli artt. 87 e 103 della LP) e concorrono alla valutazione generale di sistema.

Il miglioramento

L'autovalutazione si conclude con l'individuazione degli obiettivi di miglioramento (art. 41). Gli obiettivi riportati nel RAV, riferiti agli esiti degli allievi, esplicitano i traguardi che l'Istituto si prefigge di raggiungere nel triennio attraverso le azioni di miglioramento. Tali obiettivi costituiscono quindi la base e il punto di partenza per il Piano di miglioramento.

Il miglioramento è da intendersi graduale, progressivo e continuativo, non si tratta di un impegno contingente, bensì di un percorso duraturo e di lungo periodo in cui sono fondamentali le valutazioni intermedie (art. 27 c.1 “*Le istituzioni scolastiche e formative valutano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto d'istituto*”). Il piano di miglioramento è il documento che esplicita le scelte prioritarie e la direzione intrapresa, indicando gli obiettivi, il loro significato nella realtà dell'istituto, i processi e le azioni che è necessario attivare, gli attori e i ruoli, le responsabilità e i compiti, le risorse, i tempi e i vincoli.

Essendo frutto di scelte dell'autonomia, il piano di miglioramento non deve sottostare a impostazioni predefinite e a modalità di redazione standardizzate e vincolanti, pertanto il CPV, con specifica nota, indicherà solo alcuni elementi fondamentali interni al Piano per orientare e supportare l'avvio del percorso di miglioramento delle istituzioni scolastiche e formative.

La rendicontazione

Nella fase di rendicontazione si pubblicano e si diffondono i risultati raggiunti dall'Istituto nel triennio, espressi attraverso gli indicatori e i dati comuni e comparabili, in un'ottica di promozione dell'accesso alle informazioni e della trasparenza dei dati.

La rendicontazione assume un valore sociale nel momento in cui la scuola, in modo intenzionale ovvero andando oltre il dovere istituzionale di rendicontare, facilita la comunicazione e la condivisione dei dati, dei risultati e del valore aggiunto del proprio operato con tutta la comunità di appartenenza.

La valutazione esterna

A partire dall'anno scolastico 2017/18 è prevista l'attivazione della fase di valutazione esterna che si sostanzia nelle visite alle istituzioni scolastiche e formative da parte degli esperti (componenti aggiuntivi del CPV secondo l'art. n. 103: “*la Provincia integra il comitato con due esperti dotati di particolare conoscenza ed esperienza.*”).

Il Comitato Provinciale di Valutazione del sistema educativo stabilisce annualmente il piano di valutazione, indicando anche i criteri di individuazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e il numero delle visite. Ogni istituzione scolastica e formativa riceve almeno una visita nell'arco del triennio. La modalità di conduzione delle visite è definita da un protocollo comune a livello provinciale che sarà oggetto di una nota specifica da parte del CPV.

Cronoprogramma

Il cronoprogramma si pone l'obiettivo di indicare la sequenza temporale delle fasi definite nell'art. 43 bis, pertanto la tempistica riportata non è da intendere in modo vincolante, bensì come indicazione generale del procedimento di valutazione.

